

INPS

DETERMINAZIONE n. 44 del 30 MAG. 2019

OGGETTO Ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale Civile - Sezione Lavoro - di Terni, R.G. 87/2019, proposto dal dott. prof. [REDACTED] per l'accertamento e la dichiarazione, previa disapplicazione di ogni provvedimento contrario adottato dall'Istituto, del diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio computando nella base di calcolo dello stesso comprese le seguenti indennità: coordinatore generale, specificità medica e incarico quinquennale.

Affidamento della rappresentanza e difesa dell'INPS all'avv. Dario Buzzelli del Foro di Roma.

L'ORGANO MUNITO DEI POTERI DEL PRESIDENTE

(ex D.I. 14/3/2019)

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 e in particolare l'art. 25, comma 2 che prevede che *"In fase di prima attuazione.....nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto."*

Visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 marzo 2019 con il quale - nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della

Previdenza sociale - per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell'INPS, sono stati attribuiti al prof. Pasquale Tridico i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione, così come individuati nel novellato art. 3, commi 3 e 5, del D. Lgs. 479/1994 e nominato suo vice il dott. Adriano Morrone;

Vista la legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione, con modificazioni, del citato decreto-legge n. 4/2019;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n.125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n.125 del 26 luglio 2017;

Visto *il ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale Civile -Sezione Lavoro - di Terni, R.G. 87/2019, proposto dal dott. prof. [REDACTED] per l'accertamento e la dichiarazione, previa disapplicazione di ogni provvedimento contrario adottato dall'Istituto, del diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio computando nella base di calcolo dello stesso comprese le seguenti indennità: coordinatore generale, specificità medica e incarico quinquennale.*

Ravvisata la necessità di costituirsi nel giudizio innanzi al giudice del lavoro indicato in oggetto, al fine di tutelare le ragioni creditorie dell'Istituto;

Vista la nota prot. 13505 del 14/05/2019 con la quale il Coordinatore generale legale e il Coordinatore centrale del settore personale hanno rilevato l'opportunità di affidare l'incarico di difesa dell'Istituto nel giudizio in esame ad un avvocato del libero foro in considerazione della sussistenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, in cui si trovano i legali dell'Istituto, in considerazione del fatto che le questioni trattate attengono ai criteri di calcolo dell'indennità di fine servizio da corrispondere a tutte le categorie di professionisti dell'Istituto, compresi i medici;

Considerato che l'imminente scadenza dei termini previsti per la costituzione in giudizio rende necessario l'affidamento della difesa ad un legale che abbia maturato una specifica competenza nella materia di cui si tratta in ragione di precedenti esperienze di gestione dello specifico contenzioso;

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché le Linee Guida ANAC n. 12/2018;

Visto l'art. 2, punto 1, lett. b) del Regolamento per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'INPS – adottato con determinazione presidenziale n. 308 del 19 luglio 2011 – che individua, tra i presupposti per il conferimento degli incarichi, la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, in capo ai professionisti interni nonché l'art. 3 del medesimo Regolamento il quale stabilisce che l'impossibilità di utilizzazione dell'Avvocatura interna si intende accertata nelle ipotesi, come quella in trattazione, in cui vi sia l'esigenza di evitare situazioni di potenziale o attuale conflitto di interessi, e, comunque, per assicurare una completa indipendenza di giudizio da parte del soggetto che assume il patrocinio e la difesa dell'Amministrazione;

Preso atto che l'elevato grado di complessità della materia sottesa al giudizio in oggetto richiede l'assistenza di un professionista dotato di alto livello di specializzazione nella materia in trattazione e che ciò comporta la riconducibilità della causa anche all'ipotesi di cui al medesimo art. 2, punto 1, lett. b) del citato Regolamento relativa ad *"esigenze di carattere straordinario od eccezionale che richiedano competenze professionali afferenti a materia ad elevato grado di complessità e specializzazione"*;

Visto l'art. 4 del suddetto Regolamento, il quale stabilisce che, per l'individuazione del professionista al quale conferire l'incarico, l'Istituto attinge alla *"Sezione Professionisti legali per la rappresentanza e la difesa in giudizio"*, istituita presso l'Albo Fornitori Informatizzato dell'INPS;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6 del citato Regolamento che prevede che la scelta dell'affidatario avvenga, *"tra una rosa di cinque professionisti iscritti all'Albo"*, *"osservando di norma il principio di rotazione tra gli iscritti stessi"*, sulla base di criteri che valorizzano tra l'altro le attitudini ed esperienze professionali risultanti dal *curriculum*, da valutarsi con riferimento all'incarico da conferirsi, anche in ragione della *"consequenzialità e complementarità o analogia con altri incarichi precedentemente o contestualmente svolti"*;

Preso atto della *"rosa"* proposta, composta da cinque professionisti individuati tra coloro che, iscritti presso l'apposita sezione dell'Albo fornitori dell'Istituto, hanno patrocinato l'Amministrazione in giudizi in materia di personale o possiedono una consolidata esperienza accademica e professionale nella materia sottesa al ricorso in oggetto;

Ritenuto, quindi, di individuare, nell'ambito della suddetta "rosa", quale professionista cui affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'Istituto nel giudizio in oggetto, il prof. avv. Dario Buzzelli, tenuto conto della consistente esperienza e del profilo professionale rilevabile dal suo *curriculum* nonché degli incarichi allo stesso già attribuiti di rappresentare l'Amministrazione in analoghe controversie (sentenze Cassazione Sezione Lavoro G.S. c/o INPS n. 3775/2012 e P.M. c/o INPS n. 23619/2015), compresa, da ultimo, quella affidata al professionista con determinazione n. 7 del 3.4.2019, pur se ex art. 618 bis c.p.c. (Filippini Maurizio/INPS);

Vista la nota prot. n. 13893 del 16/05/2019 con la quale l'prof. avv. Dario Buzzelli, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del citato Regolamento, ha dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi con l'Ente per non avere giudizi in corso nei confronti dell'Istituto, né in proprio né in qualità di difensore di terzi, avuto anche riguardo all'associazione/società di professionisti di cui fa parte;

Preso atto che il professionista in parola, con nota prot. n. 13892 del 16/05/2019, ha comunicato che il corrispettivo relativo all'incarico di rappresentanza e difesa dell'Istituto, per il giudizio innanzi al Giudice del lavoro adito indicato in oggetto può essere quantificato in relazione all'attività che sarà svolta, nell'importo di € 6.790,50 (seimilasettecentonovanta/50) oltre oneri di legge;

Tenuto conto che i compensi sono stati individuati dal professionista nei minimi di tariffa secondo lo scaglione indeterminabile di particolare importanza e che, pertanto, l'importo complessivo degli onorari indicati appare rispettoso dei minimi tabellari per valore di causa ai sensi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, rubricato "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense*", nonostante l'elevato grado di complessità delle questioni sottese, in osservanza di quanto previsto dal vigente art. 9 del citato Regolamento interno.

Rilevato che lo stesso graverà sul capitolo di spesa 5U1210004 "*Spese legali diverse*" – Voce 02 del bilancio preventivo per il 2019, nel quale sussiste la necessaria capienza;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale;

DETERMINA

di affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'INPS al prof. avv. Dario Buzzelli del Foro di Roma, conferendo allo stesso, con separata procura, gli occorrendi poteri ed eleggendo domicilio presso la direzione provinciale INPS di Terni, Viale Donato Bramante n.13 (scala D), nel giudizio instaurato dal dott. prof. [REDACTED] con ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale Civile - Sezione Lavoro - di Terni, R.G. 87/2019 per l'accertamento e la dichiarazione, previa disapplicazione di ogni provvedimento contrario adottato dall'Istituto, del diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio computando nella base di calcolo dello stesso comprese le seguenti indennità: coordinatore generale, specificità medica e incarico quinquennale.

Prof. Pasquale Tridico

Documento firmato in originale